

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 11:30, a Vitorchiano (VT) P.zza Aldo Moro n.2 si è riunita in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Le Cinque Pietre di Maria - **ONLUS**.

Assume la presidenza Padre Giovanni Bonfante, il quale constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- sono presenti, in proprio o per delega tutti gli attuali soci e precisamente:

Padre Giovanni Bonfante nato a Legnago (VR) il 5 dicembre 1962 C.F. BNFGNN62T05E512C

Mercurio Alessandro, nato a Benevento l' 8 agosto 1983, C.F. MRCLSN83M08A783L

Emanuele Betti nato a Montevarchi il 25 agosto 1996, C.F. BTTMNL96M25F656U

Villani Francesca nata a Foggia il 16 marzo 1989, C.F. VLNFNC89C56D643E

Petralia Mariangela nata a Palermo il 14 gennaio 1992 C.F. PTRMNG92A54G273B

Betti Benedetta nata a Montevarchi (AR) il 23 dicembre 1993 C.F. BTTBDT93T63F656V

Venturi Marco nato a Montevarchi (AR) il 04 aprile 1978 C.F. VNTMRC78D04F656K

- l'Assemblea è validamente costituita secondo i quorum previsti dallo Statuto vigente per le modifiche statutarie e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- ☐ Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- ☐ Eliminazione della qualifica di ONLUS dalla denominazione sociale;
- ☐ Assunzione della nuova denominazione dell'ente con qualifica E.T.S.;
- ☐ Trasferimento della sede da Benevento, Via Carlo Labbruzzi n.22 a Vitorchiano (VT), P.zza Aldo Moro n.2;
- ☐ Modifica del Presidente;
- ☐ Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa la richiesta di iscrizione al RUNTS

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Sui punti 1, 2 e 3: Il Presidente illustra la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017 per consentire il transito dell'ente dal regime ONLUS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Presenta il nuovo testo statutario che, oltre agli adeguamenti normativi, prevede il cambio della denominazione sociale in "**Le Cinque Pietre di Maria E.T.S.**", eliminando definitivamente il riferimento alla qualifica di ONLUS. Si precisa che l' acronimo E.t.s. sarà aggiunto solo quando il Runts avrà perfezionato la pratica di iscrizione. Fino a tale data l' ente sarà solo Le Cinque Pietre di Maria. Viene data lettura del nuovo **Articolo 2 (Scopo e Attività)**, il quale integra la sintesi descrittiva delle attività di interesse generale di cui all' art.5 del d.Lgs 117/17 Cts focalizzata sulla carità, solidarietà e valorizzazione culturale.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, **delibera all'unanimità** di approvare il nuovo Statuto sociale, composto da n. 25 articoli, che si allega al presente verbale (Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Sul punto 4: Il Presidente propone il trasferimento della sede legale per esigenze operative e logistiche. L'Assemblea, preso atto della proposta, **delibera all'unanimità** di trasferire la sede legale da Benevento, Via Carlo Labbruzzi n. 22, a **Vitorchiano (VT), P.zza Aldo Moro n. 2**, dando mandato al Presidente entrante di procedere alle prescritte variazioni presso i vari enti.

Sul punto 5: Il Presidente uscente, **Padre Giovanni Bonfante**, rassegna le proprie dimissioni. L'Assemblea esprime il proprio ringraziamento per l'opera prestata e procede alla nomina del nuovo Presidente nella persona di Emanuele Betti (Padre Francesco Maria), nato a Montevarchi il 25/08/1996 e domiciliato per la carica a Vitorchiano P.zza Aldo Moro n.2, C.F. BTMNL96M25F656U, il quale, presente, accetta l'incarico.

Sul punto 6:

L'Assemblea conferisce al nuovo Presidente, Sig. Emanuele Betti (Fra Francesco Maria), ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte, provvedendo alla registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate (richiedendo ove possibile le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017) e alla successiva istanza di iscrizione dell'Ente al RUNTS, con facoltà di apportare allo Statuto eventuali modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dai competenti uffici del Registro.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore **12:30**

Il Presidente Giovanni Bonfante (Firma)

Il Segretario Alessandro Mercurio (Firma)

Presenze:

Padre Giovanni Bonfante Giovanni Bonfante

Mercurio Alessandro Alessandro Mercurio

Emanuele Betti Emanuele Betti

Villani Francesca Francesca Villani

Petralia Mariangela Petralia Mariangela

Betti Benedetta Benedetta Betti

Venturi Marco Venturi Marco

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"LE CINQUE PIETRE DI MARIA"

In data **28 marzo 2026**, alle ore 11:30, si sono riuniti in **Vitorchiano P.zza Aldo Moro n.2** i Signori:

1. **Giovanni Bonfante**, nato a Legnago (VR) il 5 dicembre 1962, C.F. BNFGNN62T05E512C;
2. **Alessandro Mercurio**, nato a Benevento l'8 agosto 1983, C.F. MRCLSN83M08A783L;
3. **Emanuele Betti**, nato a Montevarchi il 25 agosto 1996, C.F. BTTMNL96M25F656U;
4. **Francesca Villani**, nata a Foggia il 16 marzo 1989, C.F. VLNFNC89C56D643E;
5. **Betti Benedetta** nata a Montevarchi (AR) il 23 dicembre 1993 C.F. BTTBDT93T63F656V
6. **Petralia Mariangela** nata a Palermo il 14 gennaio 1992 C.F. PTRMNG92A54G273B
7. **Venturi Marco** nato a Montevarchi (AR) il 04 aprile 1978 C.F. VNTMRC78D04F656K

I comparenti chiamano a presiedere l'assemblea il Sig. **Emanuele Betti**, il quale nomina a fungere da Segretario il Sig. **Alessandro Mercurio**.

Il Presidente illustra ai presenti i motivi che spingono i soci a costituire l'ente (o a ri-costituirne l'assetto) in forma di Ente del Terzo Settore per perseguire finalità di carità, solidarietà e tutela del patrimonio, come ampiamente discusso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza scopo di lucro denominata **Le Cinque Pietre di Maria**

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Le Cinque Pietre di Maria Ente del Terzo Settore".

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale in **Vitorchiano (VT), P.zza Aldo Moro n. 2**. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – Scopo e Finalità

L'associazione, è apolitica ed apartitica e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento ai punti a), d), f), i), j), k), q), r), u) dell'art. 5

del D. Lgs. 117/2017: lo scopo principale è la tutela del bene collettivo e la promozione della dignità umana attraverso la carità operosa e la valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale.

Art. 4 – Attività di Interesse Generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- **Lett. a):** Interventi e servizi sociali;
- **Lett. d):** Educazione, istruzione e formazione professionale;

- **Lett. f):** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- **Lett. i):** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- **Lett. j):** Radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- **Lett. k):** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. q):** Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporanea;
- **Lett. r):** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **Lett. u):** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

L'associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, potrà esercitare attività di sponsorizzazione, commercio nelle forme previste dalla legge, somministrazione di alimenti e bevande, e promuovere eventi a pagamento. Tutte attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, volte alla realizzazione dello scopo associativo secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Atto Costitutivo e dallo Statuto sociale che, previa lettura, viene approvato dai soci e allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6 – Organi Sociali e Consiglio Direttivo

Vengono nominati quali membri del primo **Consiglio Direttivo** i soci fondatori sopra indicati:

- **Emanuele Betti** (Presidente)
- **Alessandro Mercurio** (Consigliere)
- **Francesca Villani** (Consigliere)

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per **5 anni**. Tutti i nominati accettano la carica dichiarando che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Art. 7 – Patrimonio e Risorse

Il fondo comune iniziale è costituito dai conferimenti dei soci e dai beni già in possesso dell'ente (derivanti dalla precedente gestione ONLUS). L'Associazione trae le proprie risorse dai contributi dei soci, da donazioni, lasciti, raccolte fondi e attività diverse ex art. 6 del CTS.

Art. 8 – Spese dell'Atto

Le spese del presente atto, della sua registrazione e di ogni altro onere accessorio sono a carico dell'Associazione.

Si autorizza il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Soci Fondatori:

1. Giovanni Bonfante (Giovanni Bonfante)
2. Alessandro Mercurio (Alessandro Mercurio)
3. Emanuele Betti (Emanuele Betti)
4. Francesca Villani (Francesca Villani)
5. Petralia Mariangela (Petralia Mariangela)
6. Benedetta Betti (Betti Benedetta)
7. Venturi Marco (Venturi Marco)

STATUTO

"LE CINQUE PIETRE DI MARIA"

Art.1

(Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Le Cinque pietre di Maria", di seguito denominata "associazione", con sede in Vitorchiano Piazza Aldo Moro n.2

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Le Cinque pietre di Maria Ente del terzo settore" (Le Cinque pietre di Maria E.t.s.).

E' una associazione non lucrativa, di solidarietà sociale di persone che insieme si impegnano a vivere con gli altri lo spirito di solidarietà umana e cristiana nelle varie manifestazioni di vita ecclesiale e familiare, sociale e professionale, culturale ed economica, in coerenza con i principi di vita autenticamente cristiana.

Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale all' interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi ed uffici operativi dell'associazione in Italia ed all' estero, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Viterbo, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale, nazionale, europeo ed internazionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell' Associazione è illimitata.

Art.2

(Scopo e oggetto sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e tutela del bene collettivo mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lett. a), d), f), i), j), k), q) r), u):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Ente ispira la propria azione ai principi della carità operosa e della solidarietà sociale, ponendo al centro della propria missione la tutela della dignità umana e il contrasto a ogni forma di emarginazione e povertà. L'attività si qualifica primariamente attraverso interventi diretti di beneficenza, il sostegno economico e la distribuzione di beni e servizi essenziali a favore di persone in stato di bisogno, famiglie svantaggiate e soggetti fragili. Tale impegno si estende alla creazione di percorsi di accoglienza umanitaria e integrazione, alla eventuale gestione di alloggi sociali e alla promozione di iniziative volte a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona. In questo contesto, l'Ente promuove attivamente la cultura del volontariato, realizzando progetti di assistenza per disoccupati, persone con fragilità sociale e/o soggette a misure restrittive, e sostenendo programmi di solidarietà nazionale ed internazionale e cooperazione finalizzati alla lotta alla povertà e alla tutela dei diritti umani.

A integrazione e supporto di questa vocazione solidaristica, l'azione associativa si rivolge anche alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico inteso come bene comune e strumento di elevazione culturale, l'organizzazione di attività educative (anche attraverso la gestione di archivi e biblioteche), formative e turistiche. L'Ente persegue i propri obiettivi anche mediante la ricerca scientifica, l'editoria e l'organizzazione di eventi culturali che sensibilizzino l'opinione pubblica sui temi dell'ecologia integrale e della responsabilità collettiva. Per assicurare la sostenibilità delle proprie opere di carità, l'organizzazione può promuovere campagne di raccolta fondi, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati e porre in essere attività diverse e strumentali, garantendo che ogni risorsa sia costantemente orientata al raggiungimento delle finalità civiche e di utilità sociale perseguite.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre, associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed ottenere enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, anche mutui, trascrivibili a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

L'associazione a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale. Specificando l'associazione, per la realizzazione dei suoi scopi, potrà:

collaborare con Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali

- organizzare festival gratuiti/a pagamento per la promozione di arte e cultura
- organizzare festival dell' ecologia, attività didattiche, ricreative ed eventi gratuiti/a pagamento per sensibilizzazione della cittadinanza alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente
- commercio nelle forme previste dalla legge
- somministrazione di alimenti e bevande
- attività editoriali con pubblicazione di libri, periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell' ambito istituzionali
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse a norma dell' art.5 del codice

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 5

(Doveri e Diritti dei Soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (se nominato);

5) Organo di revisione (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad esclusione dell'organo di controllo (se nominato)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto, che siano in regola, ove previsto, con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Nei casi di urgenza è consentita una convocazione con le modalità di seguito, con tre giorni di preavviso.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso in cui l'associato sia minorenne il diritto di voto deve essere esercitato da chi ne ha la patria potestà

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 del Codice
- elaborazione di un eventuale regolamento interno per particolari norme di funzionamento ed esecuzione dello statuto da sottoporre all'assemblea per l'approvazione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da ~~10~~ ³ a ~~15~~ ⁷ componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D.Lgs n.28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione scelto di comune accordo tra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitro irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori

Venturi Marco

Emanuela Betti

Francesca Vella

Petrolie Mariangela

Benedetta Betti

Giovanni Bonfante

Alessandro Mercurio

30/03/26

407

3

4

209,92

DUECEM

